

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2789

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato OCCHIUTO

Modifiche all’articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio

Presentata il 20 dicembre 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge affronta il delicato problema delle conseguenze derivanti dai tempi di riconoscimento, quali debiti fuori bilancio degli enti locali, delle spettanze derivanti da sentenze esecutive. La finalità è quella di evitare un aggravio di costi per le casse degli enti locali e ritardi nei pagamenti verso i creditori muniti di sentenza esecutiva, ovvero di titolo esecutivo giudiziale.

Rileva osservare che la proposta di legge nasce da una questione più volte sollevata dalle diverse sezioni regionali della Corte dei conti (*ex multis* deliberazioni nn. 2/2005 Sicilia, 17/2005 e 12/2006 Sardegna). Per gli organi giurisdizionali contabili « la procedura, seguita dagli enti locali, di attendere, per il pagamento di quanto dovuto, il preventivo riconoscimento della legittimità del debito da parte

del consiglio comunale comporta, attesi i tempi che si frappongono, consistenti oneri patrimoniali per interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria. A tali oneri vanno, poi, aggiunte le spese giudiziali, derivanti dalle procedure esecutive, nel caso in cui detta deliberazione non intervenga entro i centoventi giorni previsti dall’articolo 14 del decreto-legge n. 669/1996 ». Inoltre, « i debiti derivanti da sentenza esecutiva » (lettera *a*) del comma 1 dell’articolo 194 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), vanno distinti dalle altre ipotesi di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio di cui al medesimo articolo 194, poiché il consiglio « svolge una mera funzione ricognitiva, di presa d’atto finalizzata al mantenimento degli

equilibri di bilancio » e che « non potrebbe in alcun modo impedire l'avvio della procedura esecutiva per l'adempimento coattivo del debito ». La valenza della delibera consiliare, infatti, non può essere quella di riconoscere la legittimità del debito che di per sé già esiste in virtù della statuizione del giudice che non lascia alcun margine di valutazione al consiglio. Per tali motivi, è opportuno che l'ente, dopo aver effettuato un preventivo accantonamento al fine di evitare un forte impatto sugli equilibri di bilancio, liquidi il pagamento del debito derivante da sentenza esecutiva prima della deliberazione consiliare di riconoscimento. In ogni caso, l'attivazione della procedura consiliare permarrebbe,

ma con la sola funzione di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

La proposta di legge novella il citato articolo 194 del TUEL escludendo la necessità di riconoscere la legittimità delle sentenze esecutive quali debiti fuori bilancio, ai fini della loro liquidazione; introducendo l'obbligo dell'ente locale di liquidare le spettanze derivanti da sentenze esecutive prima dell'intervento della delibera consiliare, stabilendo che l'ente debba effettuare un preventivo accantonamento, al fine di evitare un forte impatto sugli equilibri di bilancio e prevedendo l'attivazione della procedura consiliare, con la sola funzione di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

« 1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione;

b) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previsti dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

c) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

d) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

1-bis. Gli enti locali completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro, nel rispetto dei tempi stabiliti dalla legge, senza la necessità di attenderne il

preventivo riconoscimento quali debiti fuori bilancio.

1-ter. Ai fini di cui al comma *1-bis*, l'amministrazione è tenuta preventivamente ad accantonare le somme necessarie nel bilancio, ogni volta che l'ente risulti coinvolto in un giudizio con possibilità di soccombenza.

1-quater. Nei casi indicati dai commi *1-bis* e *1-ter*, successivamente all'avvio delle procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva, è comunque prevista l'attivazione della procedura consiliare di riconoscimento, limitatamente alla sola funzione di salvaguardia e di trasparenza degli equilibri di bilancio ».

